Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2025, n. 18-984
Decreto legislativo n. 101/2020, articolo 51. Legge regionale n. 5/2010, articolo 3. Espressione del parere regionale per il rilascio del nulla osta di categoria A, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, in capo alla Società Advanced Accelerator Applications Molecular Imaging Italy S.r.l. con sede nel Comune...

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **64** Adunanza 14 APRILE 2025

Il giorno 14 del mese di aprile duemilaventicinque alle ore 09:50 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Paolo BONGIOANNI - Marco GABUSI - Marco GALLO - Matteo MARNATI

DGR 18-984/2025/XII

OGGETTO:
Decreto legislativo n. 101/2020, articolo 51. Legge regionale n. 5/2010, articolo 3. Espressione del parere regionale per il rilascio del nulla osta di categoria A, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, in capo alla Società Advanced Accelerator Applications Molecular Imaging Italy S.r.l. con sede nel Comune di Colleretto Giacosa, per la realizzazione al piano terra dell'edificio U del Bioindustry Park "Silvano Fumero" di un nuovo impianto per la produzione, ricerca e sviluppo di radiofarmaci, con impiego di un ciclotrone e annessa radiofarmacia per la sintesi di radiofarmaci.

A relazione di: (Marnati), Bussalino

Premesso che il decreto legislativo n. 101/2020, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, in particolare:
all'articolo 51, detta le disposizioni relative al rilascio del nulla osta per le pratiche di "categoria A", che comportano un rischio significativo derivante dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
al punto 4.4 dell'allegato XIV, disciplina le prescrizioni tecniche relative alla radioprotezione per il rilascio del nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti, consentendo, in particolare, alle autorità competenti di aggiungere ulteriori prescrizioni tecniche specifiche, oltre a quelle già previste nel medesimo allegato XIV, per garantire un livello adeguato di radioprotezione e la flessibilità necessaria per adattare le misure di radioprotezione alle diverse situazioni, preservando la sicurezza dei lavoratori e del pubblico;
all'articolo 54, disciplina l'allontanamento di materiali contenenti radionuclidi dall'ambito di pratiche che comportano l'utilizzo di sostanze radioattive, stabilendo, in particolare, che

l'allontanamento di materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti radionuclidi è soggetto ad autorizzazione da parte dell'autorità competente, per garantire che l'allontanamento avvenga in modo sicuro e nel rispetto delle normative vigenti in materia di radioprotezione e tutela ambientale.
Richiamato che l'articolo 3 della legge regionale n. 5/2010 "Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti" sancisce che:
al comma 2, la Giunta regionale esprime i pareri in merito alla richiesta dei suddetti nulla osta all'impiego di sorgenti di categoria A, con propria deliberazione, sulla base dell'istruttoria effettuata dalle strutture regionali competenti relativamente agli aspetti industriali, di ricerca e medico-sanitari;
al comma 3, per l'istruttoria finalizzata all'espressione dei pareri, le strutture regionali competenti si avvalgono dell'ARPA, delle ASL competenti per territorio e del Tavolo tecnico nucleare di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), della medesima legge regionale n. 5/2010.
Richiamato, inoltre, che, in attuazione all'articolo 4, comma 7, della suddetta legge regionale, la Giunta regionale con la deliberazione n. 65-2064 del 17 maggio 2011 ha definito le modalità di svolgimento delle attività e la composizione del Tavolo tecnico nucleare.
Preso atto che:
con nota prot. n. 143669 del 1° agosto 2024 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha chiesto anche alla Regione Piemonte di esprimere, entro il 30 ottobre 2024, il parere di competenza sull'istanza per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria A, e autorizzazione all'allontanamento, presentata, in 12 luglio 2024, dall'Advanced Accelerator Applications Molecular Imaging Italy S.r.l. (AAAMI), con sede operativa di Colleretto Giacosa (TO), ai sensi dei sopra citati articolo 51, punto 4.4 dell'allegato XIV ed articolo 54;
il MASE ha, altresì, invitato le Amministrazioni interessate a comunicare, entro il termine perentorio del 19 agosto 2024, la necessità di richiedere all'Istante eventuali integrazioni e chiarimenti in merito all'istanza presentata;
il nulla osta per svolgere le pratiche di categoria A è rilasciato, ai sensi del sopra richiamato articolo 51 del decreto legislativo n. 101/2010, dal Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), di concerto con i Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, sentiti l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e le regioni territorialmente competenti;
l'autorizzazione all'allontanamento di cui al sopra citato articolo 54, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo può essere rilasciata con il medesimo procedimento che autorizza la pratica nel quale sono inserite apposite prescrizioni;
il nulla osta di categoria A oggetto della sopra citata istanza è relativo alla realizzazione di un laboratorio, al piano terra di un edificio su due livelli (edificio U) nel Bioindustry Park "Silvano Fumero", destinato alla produzione, ricerca e sviluppo di radiofarmaci con l'utilizzo di un ciclotrone ed è previsto l'impiego di radionuclidi non sigillati e la detenzione e l'impiego di sorgenti sigillate (Cs-137 e Sr-90) per la calibrazione;
il ciclotrone proviene dall'edificio F del Bionidustry Park ed è oggetto della richiesta di dismissione presentata dalla Società Advanced Accelerator Applications Italy (ADACAP) S.r.l. in data 9 settembre 2024.
Dato atto che la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Emissioni e Rischi Ambientali", constatata la presenza in fase istruttoria di quattro istanze inerenti al nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria A, presentate dalle Società Advanced Accelerator Applications (ADACAP) S.r.l. e Advanced Accelerator Applications Molecular Imaging (AAAMI) S.r.l. nel sito del Bioidustry Park (quella di cui sopra e tre dell'ADACAP S.r.l. di cui una nell'edificio I, una nel confinante nell'edificio F e una al primo piano dell'edificio U):
per l'istruttoria dell'istanza sopra riportata, quali espressione del Tavolo tecnico nucleare, ha individuato la Città Metropolitana di Torino ed il Comune di Pavone Canavese (nel cui territorio è ubicato fisicamente l'impianto);
ha formulato al MASE, con note prot. n. 140195 del 7 agosto 2024 e prot. n. 158264 del 20

settembre 2024 alcune richieste di chiarimenti e precisazioni in ordine agli aspetti amministrativi;
si è confrontato con l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) su alcuni aspetti tecnici di carattere generale, in un incontro informale in modalità online in data 18 ottobre 2024 cui hanno presenziato anche l'ARPA Piemonte e la Città Metropolitana di Torino;
a seguito del riscontro fornito dal MASE, con note prot. n. 153706 del 10 settembre 2024 e prot. n. 178072 del 1° ottobre 2024, e del confronto con l'ISIN, ha provveduto ad avviare l'istruttoria tecnica delle istanze, chiedendo all'ARPA Piemonte, all'ASL TO4, alla Città Metropolitana di Torino ed al Comune di Pavone Canavese, con nota prot. n. 180171 del 24 ottobre 2024, di comunicare entro il successivo 6 novembre, eventuali richieste di integrazioni o chiarimenti da trasmettere alla società istante;
poiché a seguito dell'istruttoria è emersa la necessità di chiedere integrazioni per quanto attiene, in particolare, la gestione dei rifiuti liquidi radioattivi e dei reflui potenzialmente radioattivi, le modalità di allestimento e gestione dei depositi/locali per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi, le valutazioni dosimetriche e le problematiche connesse alla compresenza di pratiche con impiego di sostanze radioattive nel medesimo edificio, con nota prot. n. 191155 del 12 novembre 2024 ha formulato alle Società le richieste di chiarimenti e integrazioni.
Preso atto che la Società ADACAP S.r.l., con nota del 2 gennaio 2025, ha trasmesso il documento «R*elazione tecnica di risposta alle osservazioni della Regione Piemonte del 12/11/2024 con protocollo n. 00191155/2024 (prot.entrata MASE n. 0207088 del 13/11/2024), relative agli impianti ADACAP e AAAMI presso il Bioindustry Park di Colleretto Giacosa*».
Dato atto, che il sopra citato Settore:
con nota prot. n. 1804 dell'8 gennaio 2025, ha provveduto ad inviare la suddetta relazione all'ARPA Piemonte, all'ASL TO4, alla Città Metropolitana di Torino ed al Comune di Pavone Canavese, chiedendo di comunicare, entro il 17 gennaio 2025, eventuali osservazioni sulla documentazione di cui trattasi o richieste di prescrizioni, ai fini dell'espressione dei pareri regionali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n.101/2020 e dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 5/2010;
a fronte della nota prot. n. 8168 del 30 gennaio 2025, con cui ARPA Piemonte ha evidenziato l'esigenza di ulteriori approfondimenti, ha provveduto a farne richiesta alla ADACAP S.r.l. e alla AAAMI s.r.l., con nota prot. n. 16210 del 31 gennaio 2025.
Preso atto che queste ultime hanno fornito tali approfondimenti nella "*Relazione tecnica di risposta alle ulteriori osservazioni della Regione Piemonte protocollo n. 00016210/2025 del 31/01/2025, relative agli impianti ADACAP e AAAMI presso il Bioindustry Park di Colleretto Giacosa*" trasmessa con nota del 12 febbraio 2025.
Dato atto che, con nota prot. 26747 del 19 febbraio 2025, il Settore "Emissioni e rischi ambientali" ha invitato nuovamente l'ARPA Piemonte, l'ASL TO4, la Città Metropolitana di Torino ed il Comune di Pavone Canavese a fornire eventuali ulteriori osservazioni o richieste di prescrizioni con riferimento alla suddetta relazione.
Preso atto che ARPA Piemonte, con nota prot. n. 20172 del 7 marzo 2025, ha trasmesso il parere tecnico per le istanze di nulla osta di categoria A presentate dalle Società ADACAP e AAAMI con sede operativa a Colleretto Giacosa (TO).
Dato atto che, dall'esame della documentazione agli atti e tenuto conto del parere dell'ARPA Piemonte di cui sopra, il Settore "Emissioni e rischi ambientali" ha rilevato che sono stati forniti i chiarimenti sulle valutazioni dosimetriche ai lavoratori delle altre ditte presenti nel Bioindustry Park, quindi non classificati come esposti, ed alla popolazione che vive nelle vicinanze e che le dosi anche in caso di incendio non superano il valore di 1 mSv che è il limite per la popolazione indicato dal decreto legislativo n. 101/2020.
Dato atto, pertanto, che, in conclusione in esito all'istruttoria tecnica, condotta dal Settore "Emissioni e rischi ambientali" secondo quanto disposto all'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 5/2010, tenuto conto del contributo dell'ARPA Piemonte, sussistano i presupposti per esprimere, ai sensi dell'articolo 51 decreto legislativo n. 101/2020, parere favorevole al rilascio del

nulla osta di categoria A, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, in capo alla Società Advanced Accelerator Applications Molecular Imaging Italy (AAAMI) S.r.l. con sede nel Comune di Colleretto Giacosa, per la realizzazione al piano terra dell'edificio U del Bioindustry Park "Silvano Fumero" di un nuovo impianto per la produzione, ricerca e sviluppo di radiofarmaci, con impiego di un ciclotrone e annessa radiofarmacia per la sintesi di radiofarmaci.
Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

di prendere atto dell'esito favorevole dell'istruttoria in premessa riportata e, conseguentemente, di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 101/2020 e dell'articolo 3 della legge regionale n. 5/2010, relativamente al rilascio del nulla osta di categoria A, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, in capo alla Società Advanced Accelerator Applications Molecular Imaging Italy (AAAMI) S.r.l. con sede nel Comune di Colleretto Giacosa, per la realizzazione al piano terra dell'edificio U del Bioindustry Park "Silvano Fumero" di un nuovo impianto per la produzione, ricerca e sviluppo di radiofarmaci, con impiego di un ciclotrone e annessa radiofarmacia per la sintesi di radiofarmaci;

di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Emissioni e Rischi Ambientali", la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per il prosieguo di competenza;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Informazioni ambientali".